



**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO**

## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Bari 22-09-2015

Il Responsabile

francesco buonomo

N. 000 257 del 22-09-2015  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Off. Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 151 /DIR/2015/000 257

**OGGETTO:** Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, del Centro di Emodialisi gestito dalla "Tourist Haemodialysis s.r.l.", dal Comune di Otranto (LE) al Comune di Maglie (LE), ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Il giorno 22/09/2015

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

A



- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;
- Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità."

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 28 bis (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 17/06/2013, dispone che:

*"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per le sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*

*2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzata, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*

*3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altra comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel Comune di destinazione ed in quella di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuato ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma*

2



dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessaria e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunta dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento”;

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto amministrativo di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con istanza ad oggetto *“Richiesta autorizzazione a trasferimento di sede nella città di Maglie della Tourist Haemodialysis s.r.l. di Otranto ai sensi L. R.le n. 14/2013 art. 3 c. 2-3.”*, trasmessa a mezzo PEC all'Ufficio Accreditamenti in data 8 Aprile 2014 ed indirizzata anche al Direttore Generale, al Direttore Sanitario ed al Dirigente Ufficio Gestione Rapporti Convenzionali dell'ASL LE, il Dott. Raffaele De Santis, in qualità di legale rappresentante della *“Tourist Haemodialysis s.r.l.”* di Otranto (LE), ha rappresentato quanto segue:

*“Con la presente, richiediamo alle SS.LL., ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della L. R.le n. 14/2013, di modifica della L. R.le n. 8/2004, il trasferimento definitivo di questa struttura sanitaria nella città di Maglie.*

*Alla formulazione di tale richiesta autorizzativa siamo costretti, nostro malgrado, per un duplice ordine di ragioni, ambedue nel complesso integranti il presupposto di legge prevista dall'art. 3 c.2 e 3 della L.R.le n. 14/2013, ossia di “sopravvenuta impossibilità della svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore”, per la quale può essere autorizzato il trasferimento in altro comune del circondario.*

*Il primo ordine di ragioni è dato dalla incontrovertibile circostanza dell'intimazione di sfratto, di cui alla nota raccomandata del 01/03/2014 (...) “per necessità dei proprietari” ex art. 3, comma 1, lett. d), della legge 431/1998, pervenuta dalla THEMA Servizi s.r.l. con sede in Otranto, proprietaria dei locali di Via Racamatura n. 56, nei quali è, appunto, attualmente allacato il Centro Diolisi in oggetto.*

*(...)*

*Il secondo ordine di ragioni, sempre riguardo alla “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore”, discende dall'oltretanto incontrovertibile circostanza che, a seguito della L. R.le n. 4/2010 e delle relative circolari dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia (n. AOO151/9898 del 19/09/2012 e n. AOO151/12624 del 26/11/2012) e dell'Azienda USL di Lecce (n. 4213/Conv del 04/12/2012), l'auspicato trasferimento a Maglie dei pasti rene in datazione alla Tourist Haemodialysis consentirebbe di risparmiare all'intervenuto mutamento del bacino di utenza*

3



*dei pazienti emodializzati afferenti a questa struttura, con conseguente superamento delle oggettive difficoltà logistiche degli stessi.*

*Ciò, ossia il trasferimento a Maglie, consentirebbe, infatti, di assolvere all'esigenza di creare condizioni di migliore e più facile accessibilità al servizio, in considerazione sia della centralità geografica di Maglie nell'ambito della provincia di Lecce, sia anche della confluenza di una importante viabilità a scorrimento veloce.*

*Si ribadisce, pertanto, così come previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 3 della L.R. 14/2013, richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede della Tourist Haemodialysis, nell'ambito del Distretto socio sanitario di Maglie, dalla città di Otronto a quella di Maglie, tenendo chiaramente conto dei tempi necessari alla realizzazione effettiva degli interventi connessi al trasferimento stesso, se autorizzato. (...)"*

Con riferimento alla sopra riportata istanza di trasferimento del legale rappresentante della Tourist Haemodialysis s.r.l., con nota prot. n. 2014/0071467 del 02/05/2014 trasmessa all'Assessorato al welfare della Regione Puglia e, p.c., alla "Tourist Haemodialysis s.r.l.", il Direttore Generale ed il Dirigente dell'Ufficio U.O.G.R.C. dell'ASL LE hanno comunicato quanto segue:

*"(...) Tenuto conto di quanto stabilito dalla L.R. n. 14 del 17 Giugno 2013, in B.U.R.P. n. 85 del 21/06/2013, la quale, all'art. 3 ho espressamente previsto che il trasferimento definitivo di una struttura sanitaria nell'ambito del Distretto di appartenenza o Distretto contiguo avvenga per sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpo del soggetto gestore;*

*considerato che la motivazione addotta dalla Struttura, la cui documentazione è acquisita in atti, rientra tra le motivazioni oggettive che la citata norma pone, quale requisito preliminare, per l'eventuale trasferimento di sede;*

*tenuto conto, inoltre, che il Comune di Maglie è sicuramente più centrale dal punto di vista geografico, nell'ambito della Provincia di Lecce, rispetto a Otronto e ciò consentirebbe di assolvere all'esigenza di ottenere per gli utenti condizioni di migliore e più facile accessibilità al servizio, anche in ragione della confluenza di una importante viabilità a scorrimento veloce;*

*si esprime parere favorevole all'istanza di trasferimento in parola."*

Successivamente, con nota del 24/06/2014 il legale rappresentante della "Tourist Haemodialysis s.r.l." ha trasmesso all'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia, tra l'altro:

- la comunicazione "di alcuni pazienti (n. 33, n.d.r.) sottoposti a trattamento emodialitico presso il nostro Centro Dialisi", ad oggetto "Istanza per accoglimento richiesta dello Tourist Haemodialysis di Otranto di trasferimento del Centro Dialisi da Otranto a Maglie.", indirizzata, tra gli altri, al Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia, con elenco nominativo sottoscritto dai predetti pazienti e l'indicazione, per ciascuno di essi, del Comune di residenza e della distanza da questo ad Otranto, di seguito riportata:

*"Noi sottoscritti pazienti emodializzati in trattamento dialitico presso il centro Dialisi della Tourist Haemodialysis di Otranto (Lecce), pienamente soddisfatti per l'assistenza medico-infermieristica ricevuta e per il rapporto intrattenuto sul piano umano e personale con tutti gli operatori del centro, siamo venuti a conoscenza che alcuni mesi or sono lo stesso Tourist Haemodialysis ha richiesto alle SS.VV. il trasferimento*

*M*



*dell'attività nel Comune di Maglie al fine di ridurre i disagi a noi derivanti dalla distanza per raggiungere il luogo di cura. Chiaramente questa richiesta è stata da noi accolta con immenso piacere, dal momento che la necessità di un avvicinamento alla nostra residenza è da noi avvertita, essendo purtroppo costretti a percorrere parecchi km. per raggiungere il Centro Diolisi di Otranto.*

*Abbiamo altresì appreso che anche l'ASL di Lecce ha dato parere favorevole al trasferimento a Maglie, specificando che in tal modo si "consentirebbe di ossolvere all'esigenza di ottenere per gli utenti condizioni di migliore e più facile accessibilità al servizio...".*

*Tutto ciò premesso, proponiamo istanza affinché la richiesta della Tourist Hoemodialysis di trasferire nel Comune di Moglie la sua attività sia accolta al più presto possibile, in tal modo riducendosi i nostri disagi.*

*E la città di Maglie ben risponde a questi requisiti, in quanto consentirebbe in media un risparmio di circa 19 km a tratta per quei pazienti, fra di noi, che risiedono nei comuni più lontani da Otranto.*

*Speriamo pertanto in una sollecita decisione delle SS.VV., che ci dia serenità nell'affrontare con maggiore determinazione la nostra malattia la quale purtroppo ci seguirà per tutta la corsa della nostra vita. (...);*

- copia dell'"Intimazione di sfratto per necessità dello sede legale Themo Immobiliare Vacanze s.r.l.", datata 01/03/2014.

In riscontro alla predetta richiesta di trasferimento di sede nella città di Maglie, con nota prot. n. AOO\_081/0002431/AP51 del 09/07/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha precisato, tra l'altro, che "l'eventuale rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, da parte di questa Servizio, deve essere preceduta – o i fini della possibilità del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede – dallo verifica positiva del possesso dei requisiti presso la sede attuale, che attualmente è in corso da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, e dall'eventuale rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO istituzionale per la struttura di Otranto" ed ha richiesto "copia del contratto in corso con la "Thema Immobiliare Vacanze s.r.l.", proprietaria dell'immobile, da cui evincere la data di registrazione della stessa e la sua scadenza."

Con nota del 03/11/2014, trasmessa al Servizio APS, il legale Rappresentante della "Tourist Haemodialysis s.r.l." ha, tra l'altro, trasmesso copia del contratto di locazione commerciale stipulato tra la "Thema Immobiliare Vacanze s.r.l." di Otranto e la "Tourist Haemodialysis s.r.l." di Otranto, registrato all'Ufficio Territoriale dell' Agenzia delle Entrate di Maglie (LE) in data 03/06/2014 e scadenza al 31/12/2015.

In riscontro alla nota prot. AOO\_081/1796 del 15/05/2014 con cui il Servizio APS aveva invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA a verificare l'avvenuta rimozione delle rilevate carenze dei requisiti organizzativi, con nota prot. 229366/UOR 09 – Direz. del 17/12/2014 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha comunicato a questo Servizio che "(...) Per quanto sopra comunicato, si ritengono rimosse tutte le carenze evidenziate nella nota Regionale di riferimento."

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 250 del 07/09/2015 questo Servizio ha provveduto ad aggiornare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e

5



dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ed a conferire l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., al Centro di Emodialisi con dotazione di n. 14 posti rene sito in Otranto (LE) alla Via Rocamatura n. 56, gestito dalla "Tourist Haemodialysis s.r.l."

Posto quanto sopra;

considerato:

- che il Direttore Generale della ASL LE ha espresso motivato parere favorevole al trasferimento definitivo della struttura, precisando altresì che il Comune di Maglie è sicuramente più centrale dal punto di vista geografico, nell'ambito della Provincia di Lecce, rispetto a Otranto e ciò consentirebbe di assolvere all'esigenza di ottenere per gli utenti condizioni di migliore e più facile accessibilità al servizio, anche in ragione della confluenza di una importante viabilità a scorrimento veloce;
- che la disdetta del contratto di locazione, da parte del locatore, integra la fattispecie prevista dall'art. 28 bis in ordine alla sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;
- che, peraltro, l'art. 23 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che i requisiti ulteriori di qualificazione per l'accreditamento devono risultare, tra l'altro, *"orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni in coerenza con il LEA"*;

si propone di rilasciare, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro di Emodialisi gestito dalla "Tourist Haemodialysis s.r.l.", dal Comune di Otranto (LE) a quello di Maglie (LE), con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett.a) del comma 1 dell'articolo 5 ed all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta della Regione, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 28 bis, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**



La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE  
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro di Emodialisi gestito dalla "Tourist Haemodialysis s.r.l.", dal Comune di Otranto (LE) a quello di Maglie (LE), con la precisazione che:
  - ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett.a) del comma 1 dell'articolo 5 ed all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8;
  - ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento



dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta della Regione, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 28 bis, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5;

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della "Tourist Haemodialysis s.r.l.", con sede in Otranto (LE) alla Via Rocamatura n. 56;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Sindaco del Comune di Maglie (LE);
  - al Sindaco del Comune di Otranto (LE).

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccredITAMENTO/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio  
(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Istruttore Vincenzo Ingellis

Il Dirigente Ufficio AccredITamenti Mauro Nicastro

8





**REGIONE  
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato per estratto all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento dal 22-09-2015 al \_\_\_\_\_

Il Responsabile

*Regione Puglia*

*Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e  
Specialistica e Accreditamento*

Il presente atto originale, composto da n° \_\_\_\_\_ facciate, comprese gli allegati, è depositato presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, Via Gentile n. 52 - Bari.

Bari, 22-09-2015

Il Responsabile